

Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol

Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

Obiettivo

• Regolare i rapporti tra Repsol Italia S.p.A. ("Repsol") ed i suoi Fornitori e sono parte integrante della documentazione contrattuale relativa agli acquisti o alle forniture.

Portata

Le presenti Condizioni Generali di acquisto trovano applicazione nei confronti di tutti quei termini che non siano stati espressamente disciplinati nelle Condizioni Particolari di acquisto o nella Richiesta di Offerta.

Qualsiasi deroga alle presenti Condizioni Generali di acquisto da parte del Fornitore in relazione ad un Ordine sarà efficace solo se formulata per iscritto precedentemente all'Ordine ed accettata espressamente per iscritto da Repsol.

Resta inteso che le deroghe così concordate avranno efficacia solo in relazione all'Ordine o al contratto in relazione al quale siano state pattuite, non estendendosi ad altri Ordini o contratti.

Normativa quadro

Norma da "Gestione degli acquisti e appalti" (00-00046NO)

Índice

1.	Natura delle condizioni generali	3
2.	Definizioni	
3.	Validità e priorita' della documentazione contrattuale	4
4.	Obblighi del fornitore	5
5.	Obblighi e responsabilita' di Repsol	
6.	Tempi e luogo di consegna	
7.	Trasporto, carico e scarico	8
8.	Ispezioni / attivazioni	
9.	Sicurezza del prodotto. REACH e CLP.	. 10
	Periodo di garanzia	
11.	Prezzo, imposte e altri obblighi finanziari	. 12
12.	Modalita' e termini del pagamento	. 12
13.	Garanzie bancarie e altre forme di garanzia	. 12
	Assicurazione	
15.	Penali in caso di inadempimento	. 14
	Affidamento a terzi dell'esecuzione dell'ordine	
	Cessione dell'ordine e del credito	

Documentación complementaria



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol

Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

18.	Clausola risolutiva espressa - facolta' di recesso di Repsol	1
19.	Forza maggiore	17
20.	Tutela delle informazioni	17
21.	Audit	19
22.	Comunicazioni	20
23.	Modifiche	20
	Soluzione delle controversie e contenzioso	
25.	Richiamo alla disciplina del D. LGS. N. 231/2001	20
26.	Attestazioni del fornitore	20
27.	Allegati (formanti parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali)	2 ²
Alle	egato I: Modello di garanzia bancaria per pagamenti anticipati	22
	egato II: Garanzia di buona esecuzione	
	egato III: Garanzia d'offerta	
	egato IV: Elenco dei massimali esigibili a seconda dei prodotti	
	provazione	



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

1. Natura delle condizioni generali

Le presenti Condizioni Generali di acquisto (di seguito, anche "Condizioni Generali") regolano i rapporti tra Repsol Italia S.p.A. ("Repsol") ed i suoi Fornitori e sono parte integrante della documentazione contrattuale relativa agli acquisti o alle forniture.

Le Condizioni Generali di acquisto saranno inviate congiuntamente alla Richiesta di Offerta. Anteriormente o al momento della presentazione dell'offerta, il Fornitore dovrà dichiarare di averle ricevute, di conoscerne il contenuto e dovrà altresì restituirle a Repsol debitamente sottoscritte anche ai sensi degli articoli 1341 comma 2 e 1342 cod. civ. Sia la Lettera di Aggiudicazione, come l'Ordine, faranno riferimento alle presenti Condizioni Generali di acquisto e le stesse hanno la medesima efficacia di un contratto tra le parti.

Le presenti Condizioni Generali di acquisto trovano applicazione nei confronti di tutti quei termini che non siano stati espressamente disciplinati nelle Condizioni Particolari di acquisto o nella Richiesta di Offerta.

Qualsiasi deroga alle presenti Condizioni Generali di acquisto da parte del Fornitore in relazione ad un Ordine sarà efficace solo se formulata per iscritto precedentemente all'Ordine ed accettata espressamente per iscritto da Repsol.

Resta inteso che le deroghe così concordate avranno efficacia solo in relazione all'Ordine o al contratto in relazione al quale siano state pattuite, non estendendosi ad altri Ordini o contratti.

In nessun caso potranno applicarsi, qualunque sia la loro denominazione, le condizioni generali di vendita eventualmente stabilite dal Fornitore. Si considereranno prive di effetti le condizioni e le specifiche che il Fornitore inserisca nelle note riportate sulle bolle di consegna, sulle fatture o altri documenti scambiati tra le parti, se in contrasto con le condizioni espressamente stabilite nell'Ordine o contratto.

2. Definizioni

Per maggiore chiarezza e comprensione delle presenti Condizioni Generali, di seguito viene indicata la terminologia in esse utilizzata:

- Fornitore: persona fisica o giuridica che risulta essersi aggiudicata un acquisto o una fornitura di un bene o
 prodotto.
- Giorno: salvo diversamente indicato, si intenderà come giorno di calendario.
- Processo di Gestione degli Acquisti: il processo che include ogni specificazione delle richieste, la negoziazione, l'aggiudicazione e l'emissione dell'Ordine.
- Richiesta di Offerta: l'insieme dei documenti emessi da Repsol nei quali vengono esplicitati i requisiti necessari, di qualsiasi tipo siano, affinché il Fornitore fornisca il bene o il prodotto: dossier delle condizioni particolari, dossier delle condizioni tecniche, ecc.. In generale, tale termine indica l'insieme di documenti che fissa le condizioni contrattuali che dovranno essere applicate tra il Fornitore e Repsol.
- Condizioni Particolari: il complesso dei documenti emessi da Repsol nei quali vengono specificati, per ogni caso concreto, le condizioni e i termini specifici della relazione contrattuale tra le parti, eccezioni o adattamenti alle presenti Condizioni Generali o ad altri documenti inclusi nella documentazione contrattuale.
- Offerta: il complesso di tutta la documentazione necessaria alle parti interessate al fine di fornire una quotazione aderente ai termini stabiliti nella Richiesta di Offerta.
- Lettera di Aggiudicazione: documento tramite il quale si manifesta la volontà di contrarre di Repsol, all'interno del quale vengono recepiti, direttamente o tramite richiamo, i termini e le condizioni su cui si fonda la relazione



tra le parti e che deve esse oggetto di accettazione da parte del Fornitore, nel caso in cui modifichi i termini dell'Offerta. A seguito dell'invio della Lettera di Aggiudicazione, nel caso in cui venga ricevuta l'accettazione da parte del Fornitore, l'aggiudicatario dovrà restituirla sottoscritta entro 15 giorni dalla sua trasmissione. Decorso tale termine, Repsol si riserva il diritto di considerare decaduta l'aggiudicazione, senza che il Fornitore abbia diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento.

Nei casi in cui la Lettera di Aggiudicazione preveda che l'aggiudicazione rimanga subordinata alla firma di un successivo accordo tra Repsol ed il Fornitore, il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine fissato nella stessa o, in mancanza, entro 30 giorni dalla sua trasmissione. Decorso tale termine, Repsol si riserva il diritto di considerare inefficace l'aggiudicazione senza che il Fornitore abbia diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento. Il contratto dovrà rispettare il contenuto della Richiesta di Offerta, delle Condizioni Particolari, della Lettera di Aggiudicazione e dei termini accettati da Repsol contenuti nell'offerta del Fornitore.

 Ordine: documento formale trasmesso al Fornitore nel quale vengono fissati costi, tempistica e condizioni per l'acquisto o la fornitura di un bene o di un prodotto. Per quanto non previsto espressamente nell'Ordine si applicheranno la Lettera di Aggiudicazione, le Condizioni Particolari, il dossier delle specifiche tecniche, la Richiesta di Offerta o altri documenti contrattuali, per tutto ciò che non fosse stato oggetto di concorde modifica delle parti.

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di acquisto, il riferimento al termine Ordine comprenderà l'insieme di tutti i citati documenti.

3. Validità e priorita' della documentazione contrattuale

Senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 1 delle presenti Condizioni Generali di acquisto, nel caso in cui l'Ordine contenga indicazioni in contrasto con il resto dei documenti sui quale si fonda il rapporto di fornitura e non venga raggiunto un accordo tra le parti sulla questione controversa, verrà seguito il seguente ordine di priorità:

- La Lettera di Aggiudicazione
- Le Condizioni Particolari
- · le specifiche tecniche
- le Condizioni Generali
- la Richiesta di Offerta
- i chiarimenti, formulati per iscritto dal Fornitore successivamente alla propria offerta, accettati da Repsol
- l'Offerta.

Tutti i documenti menzionati si completano a vicenda, nel senso che quanto convenuto e stipulato per mezzo di essi costituisce il contenuto della relazione tra le parti, che dovrà interpretarsi integrando tutti i documenti che la compongono.

Il medesimo ordine di priorità indicato nelle presenti Condizioni Generali di acquisto dovrà applicarsi anche in caso di discordanza tra i documenti che costituiscono la relazione con il Fornitore.

Il rapporto contrattuale tra le parti si perfeziona con la Lettera di Aggiudicazione, debitamente accettata, se del caso, da parte del Fornitore, la quale costituisce altresì il momento dal quale entrambe le parti si intendono obbligate all'adempimento di quanto convenuto, e ciò senza pregiudizio per eventuali accordi che le parti possano raggiungere con successivi ordini.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

4. Obblighi del fornitore

- **4.1.** Il Fornitore si impegna a consegnare i beni o i prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura in conformità con le disposizioni dell'Ordine e delle leggi e i regolamenti applicabili.
- **4.2.** Il Fornitore dovrà fornire a Repsol tutta la documentazione richiesta nell'Ordine, in merito a termini, quantità e forma, così come ogni altra informazione o documento, di qualsiasi altro tipo, ove richiesto dalla normativa vigente applicabile all'acquisto o alla fornitura.
- **4.3.** Il Fornitore dovrà nominare e comunicare al Coordinatore nominato da Repsol i soggetti responsabili, all'interno della propria organizzazione, per qualsiasi questione relativa all'acquisto o alla fornitura dei beni o dei prodotti.
- **4.4.** Il Fornitore dovrà rispettare tutte le normative in vigore, con particolare ma non esclusivo riguardo alle materie del diritto del lavoro, della previdenza sociale o della normativa tributaria, nonché di ogni normativa relativa alla protezione dell'ambiente, alla sicurezza e alla salute, alla prevenzione dei rischi sul lavoro. A semplice richiesta di Repsol, il Fornitore dovrà documentare l'effettivo adempimento delle prescrizioni dettate dalle normative sopra richiamate. Allo stesso modo, il Fornitore dovrà conformarsi alla regolamentazione e alle procedure interne del Gruppo Repsol che risultino applicabili all'Ordine.

Analogamente, il Fornitore garantisce il rispetto, attuale e protratto per l'intero periodo dell'esecuzione dell'Ordine, della normativa in materia di Sanzioni che debba applicarsi al caso specifico e, in ogni caso, la normativa in materia di Sanzioni che dovesse applicarsi a Repsol, con contestuale garanzia che, nella sua migliore conoscenza, né il Fornitore, né le società del suo Gruppo, né i suoi subfornitori, né i suoi dipendenti, dirigenti e/o agenti (le "Persone Correlate"), hanno subito delle Sanzioni.

Con il termine "Sanzioni" si intendono, ai fini del presente documento, tutte quelle misure di natura commerciale, finanziaria o diplomatica adottate da stati, organismi sovranazionali, o organizzazioni internazionali, in relazione ad uno Stato o a persone aventi nazionalità del medesimo stato, al fine di mantenere o ristabilire la pace, la sicurezza internazionale ovvero imporre ad una persona fisica o giuridica, o ad uno Stato, il rispetto dei propri obblighi internazionali. Sono considerate incluse nella definizione di "Sanzioni" le misure restrittive decise dal Consiglio dell'Unione Europea o dall'Ufficio di Controllo dei beni stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (Office of Foreign Assets Control - OFAC).

Nel caso in cui si verificasse un sopravvenuto inadempimento della legislazione in materia di Sanzioni da parte del Fornitore o di sue Parti Correlate, il Fornitore dovrà informarne immediatamente Repsol, specificandone l'ambito e, se del caso, le misure correttive da adottare.

- **4.5.** Il Fornitore dovrà rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale che includono, quanto meno, i diritti sanciti dalla Carta Internazionale dei diritti dell'uomo e i principi relativi ai diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi ed i diritti fondamentali sul posto di lavoro. Allo stesso modo, il Fornitore dovrà rispettare tutte le disposizioni relative al comportamento etico ed al rispetto dei diritti umani vigenti nella normativa e nella prassi interna del Gruppo Repsol; in particolare dovrà accettare e rispettare le linee guida che Repsol si aspetta che i suoi fornitori rispettino, elencate nel "Codice Etico e di Condotta dei Fornitori" di cui il Fornitore dichiara di aver preso visione. Repsol si riserva il diritto di stabilire delle verifiche del rispetto del codice citato che richiedono il coinvolgimento del Fornitore. Inoltre, il Fornitore, a seguito delle attività di verifica effettuate da Repsol, dovrà eventualmente implementare le azioni correttive richieste da Repsol.
- **4.6.** Il Fornitore garantisce a Repsol:

Che tutte le merci o i prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura sono di sua piena proprietà, non risultano ancora utilizzati, sono costruiti con materiali o prodotti della qualità richiesta, risultano conformi ai requisiti di



sicurezza e di protezione dell'ambiente, posseggono le qualità specificate e, se del caso, sono idonei al consumo.

Che i beni o prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura sono liberi da vincoli o gravami o altri diritti reali di terzi, vincoli, limitazioni o condizioni sugli stessi ed il Fornitore non risulta soggetto ad alcun vincolo al libero trasferimento degli stessi.

Che i beni o prodotti soddisfano le specifiche concordate dalle parti e rispettano tutte le caratteristiche indicate nell'Ordine, che gli stessi risultano privi di qualunque difetto, visibile o occulto, relativo ai materiali utilizzati, alla manodopera, alla progettazione, alla fabbricazione o a qualsiasi altra circostanza precedente alla consegna.

Che egli è titolare dei diritti di proprietà intellettuale in relazione a beni o prodotti da vendere o fornire o, se del caso, ne è licenziatario per la loro produzione o vendita, e che sono a suo carico le spese o i costi derivanti dagli stessi.

Che le sostanze che compongono i beni o i prodotti consegnati soddisfano i requisiti o le prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH), ove applicabile.

Che saranno a carico del Fornitore durante il periodo di garanzia - ed egli sarà tenuto ad eseguirle - tutte le riparazioni, le modifiche, le ricostruzioni, le sostituzioni, le rettifiche e le correzioni che si rendano necessarie a causa dei difetti sopravvenuti dei beni o dei prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura.

4.7. Ove per l'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore si renda necessario l'approntamento di installazioni temporanee o costruzioni destinate ad uffici, depositi od officine all'interno di immobili o terreni di proprietà di Repsol o dalla medesima condotti in locazione/affitto, ogni relativa attività ed ogni relativo costo farà carico, senza eccezioni, al Fornitore.

In ogni caso tali installazioni e costruzioni andranno ubicate nelle zone appositamente designate da Repsol.

Le installazioni e costruzioni di cui sopra andranno smantellate a cura e spese del Fornitore, con integrale rimessione in pristino dei luoghi, nel più breve tempo possibile da quando sarà stato ultimato il loro utilizzo, ed in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dal compimento dell'esecuzione del contratto.

Scaduto infruttuosamente tal termine, Repsol avrà facoltà di procedere alla demolizione dei beni ed alla remissione in pristino dei luoghi, addebitando al Fornitore i relativi costi ed il risarcimento di ogni maggior danno.

- **4.8.** Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Repsol per ogni danno, perdita o costo, eventuali spese legali incluse, che possa, direttamente o indirettamente, subire a causa di qualsiasi imprecisione, omissione o falsità nelle sue dichiarazioni e/o nell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore, ed in particolare quelli relativi alla violazione degli obblighi di riservatezza, alle violazioni di ogni normativa che risultasse applicabile, alle violazioni di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, oltre che dei danni a cose o persone, alle sanzioni amministrative, previdenziali o di qualsivoglia altra natura.
- **4.9.** Nell'eventualità in cui il Fornitore sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, o da qualunque altra entità priva di natura giuridica autonoma e diversa da quella dei suoi componenti, la responsabilità che possa derivare dal presente Ordine nei confronti di Repsol avrà carattere solidale tra tutte le persone o imprese che formino parte dell'entità anzidetta. Pertanto, in conformità con quanto stabilito negli articoli 1292 e seguenti del Codice Civile, Repsol potrà rivolgersi a sua discrezione a ciascuno dei soggetti raggruppati o comunque consociati, al fine di ottenere il pieno rispetto di tutti gli obblighi o per ogni responsabilità derivanti dall'Ordine, senza limitazioni per Repsol, che potrà anche agire direttamente nei confronti del patrimonio o delle entrate derivanti dalla attività dell'entità anzidetta, depositati in conti correnti intestati al medesimo.



Nei casi in cui il Fornitore si identifichi con un gruppo di interesse economico, una società in nome collettivo o qualsiasi altro ente con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti in cui gli stessi dovrebbero rispondere illimitatamente per i debiti contratti dall'ente, le responsabilità attinenti all'esatto adempimento dell'Ordine avranno carattere solidale tra tutte le persone che formino parte del soggetto anzidetto. Pertanto, in conformità con quanto stabilito negli articoli 1292 e seguenti del Codice Civile, Repsol potrà rivolgersi - a sua discrezione - a ciascuno dei soggetti associati, al fine di ottenere il pieno rispetto di tutti gli obblighi o per ogni responsabilità derivanti dall'Ordine, senza limitazioni per Repsol, che potrà anche agire direttamente nei confronti del patrimonio o delle entrate derivanti dalla attività dell'ente anzidetto, depositati in conti correnti intestati al medesimo.

La responsabilità nei confronti di Repsol per le persone che formano parte di questi tipi di entità, con o senza personalità giuridica, non verrà meno nel caso di scioglimento, fallimento (o altra procedura concorsuale) ovvero liquidazione delle entità medesime.

5. Obblighi e responsabilita' di Repsol

- **5.1.** Repsol si obbliga a corrispondere quanto dovuto per i beni o i prodotti acquistati al prezzo e alle condizioni previste nell'Ordine.
- **5.2.** Repsol nominerà al suo interno un Coordinatore al fine di gestire ogni questione relazionata all'esecuzione dell'Ordine e all'acquisto o alla fornitura dei beni e dei prodotti.
- **5.3.** Repsol si impegna a fornire la documentazione e a fornire i mezzi e/o i materiali che ha l'onere di fornire secondo quanto previsto nell'Ordine.

6. Tempi e luogo di consegna

- **6.1.** La tempistica di consegna stabilita nell'Ordine sarà inderogabile e dovrà avvenire secondo le quantità, le date e nei luoghi specificati nell'Ordine.
- **6.2.** La consegna e le ulteriori condizioni stabilite nell'Ordine comporteranno il trasferimento a Repsol del rischio del danno o della perdita dei beni o dei prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura alle condizioni del termine Incoterm che risulterà dall'Ordine.
- **6.3.** Nel caso in cui la consegna dei beni o dei prodotti venga respinta da Repsol per un giustificato motivo, il Fornitore dovrà farsi carico di tutti i costi e di tutte le altre conseguenze che derivino dal rifiuto, se non espressamente concordato altrimenti. Trascorsi 30 giorni dal rifiuto dei beni e dei prodotti senza che gli stessi siano ritirati dal Fornitore, Repsol è fin da ora autorizzata ad adottare ogni decisione necessaria in merito agli stessi, inclusa la distruzione dei medesimi.
- **6.4.** In caso di ritardo, il Fornitore sarà considerato in mora senza che sia necessaria alcuna intimazione in tal senso da parte di Repsol. Repsol potrà applicare gli interessi e le sanzioni previste ed esigere il risarcimento degli eventuali danni e/o lesioni o, eventualmente, risolvere l'Ordine in accordo con quanto previsto dall'art.18.
- **6.5.** Repsol potrà modificare i termini di consegna o intimare la sospensione temporanea delle consegne programmate, purché con un preavviso scritto almeno 15 giorni prima della data di consegna prevista. Entrambe le parti concorderanno un nuovo programma di consegna o, se del caso, la sospensione delle consegne programmate, modificando di conseguenza l'Ordine.
 - Repsol e il Fornitore concorderanno le eventuali conseguenze derivanti dalla modifica del piano di consegna o dalla sospensione temporanea, nei casi e alle condizioni previste dal capoverso precedente.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

7. Trasporto, carico e scarico

7.1. Salvo diverso accordo scritto o diverso termine Incoterm applicabile ai sensi dell'Ordine, il carico, il trasporto, la preparazione per il carico e lo scarico dei beni o prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura saranno effettuate dal Fornitore a proprie spese e sotto la propria responsabilità. A tal fine, il Fornitore dovrà prendere opportuni accordi con il proprio trasportatore prima della presentazione effettiva del veicolo per il carico. Lo scarico di merci pericolose sarà di competenza del destinatario delle merci.

Tali operazioni saranno condotte nel rispetto rigoroso della normativa vigente applicabile a seconda della natura pericolosa o meno dei beni o dei prodotti. In particolare, in caso di trasporto di merci pericolose, il Fornitore dovrà nominare un responsabile per la sicurezza per il carico ed un responsabile per la sicurezza per il trasporto. Il Fornitore dovrà essere in grado di dimostrare, su richiesta di Repsol, tali nomine e che le persone designate dispongano delle necessarie competenze tecniche.

7.2. Tutte le spedizioni dovranno effettuarsi con tre bolle di consegna / documenti di trasporto (uno per il Fornitore, uno per il vettore e uno per il destinatario). Le bolle di consegna dovranno essere numerate e dovranno indicare tassativamente: (i) il nome e l'indirizzo del destinatario; (ii) l'indirizzo di consegna; (iii) il codice di riferimento dell'Ordine, (iv) il nome, l'indirizzo e i contatti del Fornitore e i codici, (v) il nome, la natura e la quantità dei beni o prodotti (vi) nel caso di imballaggi contenenti beni, la bolla di consegna dovrà indicare il numero di lotto di ogni articolo per garantire la tracciabilità dello stesso.

In caso di merci pericolose, il documento di trasporto dovrà essere conforme alle prescrizioni stabilite nell'ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), nel RID (Regolamento europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia) e in tutte le altre normative applicabili negli Stati attraverso i quali passeranno e dovrà essere accompagnata da istruzioni scritte da utilizzarsi in caso di incidente o di emergenza.

In caso di merci soggette ad obblighi formali stabiliti da normative statali o comunitarie sulle accise, il Fornitore dovrà essere in grado di effettuare la spedizione con il regime fiscale richiesto da Repsol, e dovrà rilasciare il documento di circolazione o il messaggio EMCS risultante obbligatorio in conformità con le norme di cui sopra.

- **7.3.** Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, predisporrà opportunamente i beni o i prodotti per il trasporto, dovendosi inoltre assicurare che siano adeguatamente sistemati e/o caricati.
- **7.4.** Nel caso di trasporto di beni o prodotti che per loro natura devono essere trasportati in colli, il Fornitore dovrà rispettare e far rispettare le seguenti regole.
 - (I) I colli di ogni spedizione dovranno essere chiaramente identificati e contrassegnati in modo tale da coincidere con la descrizione contenuta nella bolla di consegna/lettere di vettura e contrassegnati esternamente con l'indicazione della destinazione delle merci e il numero dell'Ordine corrispondente e le istruzioni per la manovra o le precauzioni da prendere in caso di emergenza.
 - (II) Quando la natura dei beni lo richieda, gli stessi dovranno essere adeguatamente imballati per prevenire eventuali danni o perdite di valore, affinché non costituiscano una fonte di pericolo per le persone, per le cose o per l'ambiente. In nessun caso potranno essere imballati congiuntamente beni o prodotti corrispondenti a diversi Ordini. Repsol non accetterà di corrispondere alcun rimborso per le spese d'imballaggio, salvo diversa ed espressa pattuizione contraria.
- **7.5.** Per i beni o prodotti che per loro natura devono essere trasportati sfusi in cisterne o contenitori, il Fornitore rispetterà e farà rispettare le normative in materia di pulizia interna applicabili, e dovrà fornire a richiesta i certificati corrispondenti sia allo carico che allo scarico.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

- **7.6.** Nel carico delle merci, il Fornitore dovrà rispettare e far rispettare le seguenti regole:
 - A. Le disposizioni per il carico congiunto di beni o prodotti di diversa natura.
 - B. Per quanto riguarda i beni o i prodotti trasportati sfusi in cisterne o contenitori, verificare che tutti gli elementi di riempimento, svuotamento e la sicurezza siano nelle condizioni idonee alla partenza per il viaggio.
 - C. Essere in grado di dimostrare a Repsol che i veicoli utilizzati posseggano i seguenti requisiti e dispongano della seguente documentazione valida, e fornirla a Repsol, se necessario:
 - Assicurazione/(i)
 - Revisione
 - Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per l'utilizzo da parte del conducente in base alle normative o ai requisiti dell'impianto di scarico
 - · patente di guida
 - bolle di consegna / documenti di trasporto / Documento di circolazione o ARC.
 - Per merci pericolose, anche:
 - ADR per il conducente ("Autorizzazione speciale per il trasporto di merci pericolose su strada") per il trasporto su strada,
 - Certificato ADR per la motrice, la cisterna, il contenitore o il rimorchio, a seconda dei casi, e certificato RID del vagone o dei container per il trasporto ferroviario,
 - Pannelli e cartelli identificativi arancioni identificativi del pericolo,
 - Lettera di vettura ADR per i trasporti su strada, lettera di vettura RID per il trasporto ferroviario e istruzioni scritte per gli eventuali incidenti o di emergenza per il conducente o l'operatore.
- **7.7.** Nello scarico delle merci, il Fornitore dovrà rispettare e far rispettare le seguenti regole:
 - A. Le regole del luogo di consegna / luogo di scarico (nel doppio ruolo di Operation e Security).
 - B. Prima di entrare nelle strutture di scarico del veicolo, il Fornitore dovrà chiedere l'autorizzazione per accedere e dimostrare che i veicoli siano regolari e siano in possesso di valida documentazione.
 - C. Per i beni o i prodotti trasportati sfusi in cisterne o contenitori verificare che, dopo lo scarico e prima di iniziare il viaggio, non vi siano fuoriuscite, perdite o residui di prodotto sulla parte esterna del veicolo.
- **7.8.** Il Fornitore dovrà garantire e tenere manlevati ed indenni Repsol ed eventuali terzi per tutti i danni prodotti nelle seguenti operazioni, anche nel caso in cui le medesime non siano state realizzate direttamente dallo stesso:
 - i. accesso e utilizzo del veicolo nel luogo di consegna / luogo di scarico, così come per le operazioni di preparazione del veicolo per lo scarico.
 - ii. se non si tratta di merci pericolose, esecuzione delle operazioni di scarico all'interno del luogo di consegna/centro di scarico.

8. Ispezioni / attivazioni

8.1. Il Fornitore dovrà realizzare le proprie ispezioni prima della consegna dei beni o dei prodotti per garantire che tutti i requisiti specificati nell'Ordine siano soddisfatti. Al fine di sveltire le pratiche, con l'intento di



rispettare i tempi di consegna, il Fornitore dovrà contare su un sistema di attivazione interno per l'efficace controllo dei suoi fornitori di materiali, componenti e servizi che coinvolgano i beni o i prodotti oggetto dell'Ordine.

Il Fornitore dovrà controllare, tramite il proprio organismo di controllo competente, i beni o i prodotti soggetti a requisiti particolari stabiliti dalla legge (di natura tecnica, relativi alla sicurezza o all'ambiente, ecc.) e/o secondo quanto venga eventualmente specificato nell'Ordine.

- **8.2.** Repsol si riserva il diritto di ispezionare i beni o i prodotti oggetto dell'Ordine e di esigere quanti campioni ritenga necessari a spese del Fornitore, sia negli impianti del Fornitore che in quelli dei suoi subfornitori. Il Fornitore dovrà dare comunicazione scritta ai suoi subfornitori della predetta circostanza. A tal fine, Repsol nominerà dei propri ispettori che dovranno avere libero accesso ai laboratori e ai processi produttivi.
- **8.3.** Nel caso in cui nell'Ordine si richieda la consegna a Repsol della documentazione (disegni, specifiche, ecc.), la stessa dovrà essere previamente sottoscritta dal Fornitore per approvazione. Repsol si riserva il diritto di verificare la veridicità e la correttezza dei documenti e delle informazioni trasmesse dal Fornitore in qualsiasi luogo essa si trovi o dove Repsol lo indichi o lo richieda. A tal fine, Repsol nominerà degli ispettori che dovranno avere libero accesso alla documentazione.
- **8.4.** Resta inteso che la concessione del diritto di ispezione a Repsol da parte del Fornitore non ha lo scopo di limitare, per nessun motivo, le eventuali responsabilità del Fornitore.

9. Sicurezza del prodotto. REACH e CLP.

- **9.1.** Il Fornitore garantisce che, per quanto di sua conoscenza: (i) egli produce e/o importa i prodotti sempre in conformità con il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativo alla registrazione, alla valutazione, all'autorizzazione e alla restrizione delle sostanze e dei preparati chimici), e quindi il Fornitore dichiara che le sostanze che compongono i prodotti forniti da lui sono state adeguatamente pre-registrate, iscritte (a meno che non siano esenti dalla registrazione, nel qual caso dovrà specificare per iscritto le ragioni per l'esenzione) o, una volta ottenuta l'autorizzazione, se questa fosse necessaria, informando in ogni caso Repsol per iscritto in merito al numero corrispondente (registrazione o autorizzazione); (ii) egli imballa, etichetta e classifica i prodotti in base al regolamento CLP (Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele).
- **9.2.** Se il Fornitore non ha domicilio all'interno dell'Unione europea (UE), il Fornitore dovrà in ogni caso (i) conformarsi al contenuto e alle disposizioni del Regolamento REACH, in particolare quelle relative alla introduzione fisica nel territorio doganale dell'UE ed alla sua commercializzazione all'interno di esso, e (ii) presentare con la consegna dei prodotti, un certificato che comprenda il nome del rappresentante esclusivo ("Rappresentante Esclusivo" / RE) da lui nominato, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento REACH, così come il suo domicilio eletto all'interno dell'UE e le sue coordinate (telefono, fax, e-mail) di contatto.
- **9.3.** Il Fornitore dovrà fornire in ogni caso la scheda dei dati di sicurezza a Repsol (di seguito SDS) che comprenderà i dati identificativi necessari della sostanza o le sostanze che compongono il prodotto ed il corrispondente numero di registrazione o di autorizzazione REACH, quando applicabile. Il formato, il contenuto della SDS e gli eventuali e successivi aggiornamenti dovranno soddisfare le disposizioni dei regolamenti REACH e CLP. In ogni caso, il Fornitore dovrà aggiornare la SDS almeno ogni 2 anni. Il Fornitore dovrà fornire, senza alcun costo per Repsol, congiuntamente alla documentazione tecnica dell'Offerta, la SDS redatta in italiano ed anche nella lingua del paese in cui il prodotto viene consegnato. La SDS dovrà essere presentata in forma elettronica, ed anche in formato cartaceo, ove venga consegnata presso gli impianti di Repsol.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

- **9.4.** Il Fornitore dichiara di essere stato debitamente informato da Repsol dei vari utilizzi a cui Repsol intende destinare il prodotto, dovendo fornire dettagli nella SDS su tutti gli usi identificati per i quali sono stati registrati i componenti del prodotto o la sostanza, con contestuale schema riportante gli scenari possibili nei casi di esposizione al prodotto o alle sostanze. Nel caso in cui Repsol segnali qualsiasi modifica di qualsiasi utilizzo o il nuovo impiego del prodotto, il Fornitore dovrà aggiornare il registro e, conseguentemente, aggiornare la SDS.
- **9.5.** In caso di violazione da parte del Fornitore delle predette disposizioni, Repsol potrà, in qualsiasi momento, oltre che revocare l'Ordine, annullare i corrispondenti ordini di acquisto e rifiutare l'accettazione della merce, senza alcun onere d'indennizzo. Il Fornitore sarà altresì responsabile per qualsiasi danno cagionato a Repsol (e/o ai dipendenti di questa), a terzi, o all'ambiente come conseguenza di tali violazioni, così come per l'inesattezza o la mancanza di informazioni nelle istruzioni relative alla sicurezza, alla salute o all'ambiente relativamente: all'identificazione e alla segnalazione dei pericoli e dei rischi associati, alle condizioni di stoccaggio, di movimentazione, alle misure di prevenzione e di attenuazione del rischio (p.es. controlli per l'esposizione o in materia di antincendio) e di riscontro di fronte alle emergenze nei prodotti da lui forniti, impegnandosi a tenere indenne Repsol da ogni pretesa, sanzione o responsabilità derivante da inadempimenti del Fornitore.

10. Periodo di garanzia

10.1. Se non diversamente stabilito nell'Ordine, il termine della garanzia dei beni o dei prodotti oggetto dell'Ordine sarà quello che si verifichi per primo tra il termine di 12 mesi a partire dalla data della messa in funzione e il termine di 24 mesi dalla data di consegna, secondo l'Incoterm applicabile.

La garanzia per il periodo indicato sarà valida ed efficace, a prescindere dal fatto che le merci siano state ispezionate o meno al momento della consegna.

I termini di garanzia contenuti in questa clausola si intendono automaticamente estesi nel caso ciò sia previsto dalla normativa applicabile.

- 10.2. Saranno a carico del Fornitore tutte le riparazioni, gli interventi e le spese necessarie, compresa la sostituzione con nuovi beni o prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura, che trovino origine nei difetti dei beni forniti, nella mancanza di qualità essenziali o garantite o in qualsiasi altra circostanza connessa all'inesatto adempimento da parte del Fornitore delle condizioni applicabili all'acquisto o alla fornitura che si manifesti nel periodo di garanzia. Il periodo di garanzia si considererà interrotto per il tempo necessario all'esecuzione delle riparazioni o sostituzioni, le quali a loro volta saranno garantite, a partire dal loro completamento, per un periodo pari a quello della garanzia inizialmente fornita.
- 10.3. Nel caso in cui il Fornitore non abbia effettuato le riparazioni dovute, oppure quando non abbia mostrato la diligenza necessaria per la definitiva risoluzione dei problemi sorti, Repsol potrà (i) eseguirle, per proprio conto o tramite terzi, addebitando al Fornitore tutti i costi e le spese che ne derivano, ovvero (ii) procedere anche alla risoluzione totale o parziale dell'acquisto o della fornitura, con contestuale domanda di restituzione delle somme già versate, restando a carico del Fornitore tutte le spese derivanti dalla restituzione del bene.
- **10.4.** Per recuperare i costi, le spese o le perdite derivanti dai fatti di cui al presente articolo o da qualsiasi ulteriore responsabilità derivante da altre inadempienze contrattuali, Repsol potrà detrarre detti importi dalle fatture in sospeso del Fornitore, sospendere i pagamenti eventualmente pendenti e procedere con l'escussione delle garanzie prestate dal Fornitore. Il pagamento o la deduzione di tali spese non esonererà il Fornitore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità derivanti dall'Ordine.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

11. Prezzo, imposte e altri obblighi finanziari

- **11.1.** I prezzi indicati nell'Ordine sono fissi e inderogabili, salvo diversa pattuizione scritta contraria.
- **11.2.** Il pagamento di acconti sull'importo totale verrà eseguito, se previsto nell'Ordine, solo dietro presentazione della relativa garanzia bancaria autonoma, di importo uguale a quello richiesto, irrevocabile e senza riserve, a prima domanda e con rinuncia ai benefici di esenzione e divisione, in conformità con le specifiche della garanzia di cui all'allegato I, rilasciata da banca accettata da Repsol. In ogni caso, l'anticipo dovrà essere fatturato dal Fornitore alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- **11.3.** Il pagamento del prezzo non implica rinuncia a qualsivoglia diritto che possa spettare a Repsol né comporta alcuna dichiarazione da parte di Repsol rispetto ai beni oggetto di fornitura.
- **11.4.** Tutte le imposte che graveranno sulle operazioni commerciali, cui si riferiscono le presenti Condizioni Generali, saranno a carico della parte che sia tenuta al loro versamento in base alla normativa applicabile.

12. Modalita' e termini del pagamento

- **12.1.** Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni di calendario dalla data della fattura, nei giorni di pagamento fissati da Repsol, o nel primo giorno utile successivo (nel caso in cui la scadenza avvenga in giorno festivo). La fattura sarà emessa al momento della consegna dei beni o dei prodotti. Al fine di ottenere il pagamento, il Fornitore dovrà inderogabilmente presentare la fattura corrispondente e consegnare a Repsol i documenti che dimostrino la consegna dei beni o dei prodotti secondo quanto indicato nelle condizioni di fornitura stabilite nell'Ordine o nell'Incoterm applicabile.
- **12.2.** Il Fornitore dovrà richiedere a Repsol il numero dell'Ordine, affinché lo stesso venga incluso nella fattura, così come in tutte le successive comunicazioni con Repsol in ragione dello stesso Ordine.
- **12.3.** Repsol si riserva la facoltà ricorrendone i presupposti di legge di utilizzare lo strumento dell'autofatturazione, tramite il quale Repsol emetterà la fattura per conto del Fornitore.
- **12.4.** Ove ciò non sia possibile (ovvero ove Repsol non si avvalga della suddetta facoltà) il Fornitore dovrà utilizzare per l'emissione delle sue fatture gli strumenti elettronici disponibili in Repsol.
- **12.5.** In assenza di una diversa pattuizione contenuta nelle Condizioni Particolari o nell'Ordine, il metodo di pagamento sarà il bonifico bancario.
- **12.6.** I pagamenti saranno effettuati in Euro, salvo che nell'Ordine sia stato espressamente concordato il pagamento in altra valuta.

13. Garanzie bancarie e altre forme di garanzia

- **13.1.** Atendiendo a las características de la compra o aprovisionamiento, Repsol podrá solicitar las siguientes garantías:
- **13.2.** In base alle caratteristiche dell'acquisto o della fornitura, Repsol potrà richiedere le seguenti garanzie:
- 13.2.1. Garanzie bancarie
 - Garanzia per pagamenti anticipati: sarà consegnata dal Fornitore, in caso di pagamenti anticipati da parte di Repsol. L'importo della garanzia dovrà essere pari alla somma anticipata. Tale garanzia dovrà



conformarsi al modello contenuto nell'allegato I e verrà progressivamente ridotta con il diminuire dell'importo anticipato.

- Garanzia di buona esecuzione: sarà consegnata dal Fornitore per garantire l'esatto adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali in base all'Ordine, così come le eventuali responsabilità per danni derivanti dallo stesso, dal momento della Lettera di Aggiudicazione, fino al termine del periodo di garanzia e per l'importo riportato nell'Ordine. Nel caso in cui la Garanzia abbia una scadenza anticipata rispetto al termine del periodo di garanzia, il Fornitore dovrà estenderne l'efficacia temporale almeno un mese prima della scadenza della garanzia stessa. La garanzia dovrà conformarsi al modello contenuto nell'allegato II.
- Garanzia d'Offerta: potrà o meno essere richiesta da Repsol nelle condizioni della Richiesta di Offerta. Tale garanzia dovrà conformarsi al modello contenuto nell'allegato III.

13.2.2. Ritenute a garanzia

Fatte salve le altre ritenute previste nelle presenti Condizioni Generali e dalla legge, le eventuali ritenute a garanzia di ciascuna fattura dovranno essere stabilite dall'Ordine.

Le ritenute di cui al presente paragrafo verranno mantenute, se del caso, fino a che non venga raggiunto il termine previsto per la durata della garanzia.

13.2.3. Il Fornitore si impegna a mantenere le garanzie in vigore per la durata dell'Ordine e per l'intero periodo di garanzia. Il mancato rispetto di tale obbligo, e la mancanza di rinnovo o di proroga, consentiranno a Repsol di escutere le garanzie per l'intero importo. L'importo così escusso sostituisce pertanto, in funzione di garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la precedente garanzia e potrà essere trattenuto da Repsol.

14. Assicurazione

- **14.1.** Il Fornitore stipulerà e manterrà in essere, per proprio conto ed a suo carico, per tutto il periodo dell'Ordine, e con primarie compagnie assicurative, le polizze assicurative di seguito indicate, senza che ciò costituisca una limitazione della sua responsabilità derivante dall'Ordine. I costi di dette polizze non saranno mai inferiori a quelli obbligatori in ottemperanza con le leggi e le normative vigenti, e non modificheranno nessuno degli obblighi stabiliti dall'Ordine a tutela di Repsol.
 - a) Polizza per la responsabilità civile delle imprese, ivi comprese, tra le altre, la responsabilità civile del datore di lavoro, responsabilità da prodotto, inquinamento e contaminazione, con una copertura pari all'importo fissato in Euro per sinistro nelle Condizioni Particolari e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quello degli importi standard indicati nell'allegato IV. Tale polizza assicurativa includerà, in veste di ulteriore assicurato, Repsol, quale terzo beneficiario della copertura assicurativa.
 - b) Ove per l'esecuzione dei lavori si renda necessario l'utilizzo di automezzi, polizza di responsabilità civile per automezzi, con un massimale che verrà stabilito in Euro per sinistro nelle Condizioni Particolari di ogni singolo contratto, e che in ogni caso non potrà essere inferiore a quello degli importi standard indicati nell'allegato IV.
 - c) Se necessario per l'esecuzione dell'Ordine l'uso di aeromobili (compresi gli elicotteri):
 - Polizza per la responsabilità civile per aeromobili (compresi gli elicotteri), con un limite fissato in Euro per sinistro nelle Condizioni Particolari di ciascun contratto e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quello degli importi standard indicati nell'allegato IV.
 - Polizza di assicurazione corpi/guerra per il valore di sostituzione dell'aeromobile e delle attrezzature.
 - d) Se necessario per l'esecuzione dell'Ordine l'uso di imbarcazioni o navi:



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

- Polizza di assicurazione corpi/macchina per il valore di sostituzione della nave, imbarcazione, impianti ed attrezzature.
- Copertura di protezione ed indennizzo (Armatore/Noleggiatore), con un Club del Gruppo Internazionale sulla base di condizioni standard.
- Per le imbarcazioni/navi che non possono avere accesso ad un Club P & I, polizza per la responsabilità civile dell'imbarcazione, con un limite fissato in Euro per sinistro nelle Condizioni Particolari di ciascun contratto e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quello degli importi standard indicati nell'allegato IV.
- e) Se necessario, polizza di assicurazione per il trasporto dei beni e/o delle attrezzature oggetto dell'Ordine, in conformità con le condizioni di acquisto e del termine Incoterm concordato nelle Condizioni Particolari.

Fatto salvo quanto sopra, il Fornitore potrà sottoscrivere tutte le polizze assicurative complementari che ritenga necessarie per una copertura completa delle proprie responsabilità derivanti dall'Ordine.

- **14.2.** Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore dovrà consegnare a Repsol un certificato delle polizze assicurative stipulate. Tale certificato verrà allegato all'Ordine e ne formerà parte. In caso di mancata consegna del certificato, Repsol avrà facoltà di risolvere l'Ordine per inadempimento del Fornitore.
- **14.3.** Repsol, in qualsiasi momento, potrà chiedere al Fornitore la consegna dei documenti originali delle polizze contratte, così come le ricevute o i giustificativi dei pagamenti dei premi, al fine di verificarne l'effettivo pagamento. Il Fornitore avrà l'obbligo di consegnare la predetta documentazione entro e non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta di Repsol.
- **14.4.** Il Fornitore sarà tenuto ad informare per iscritto Repsol di ogni circostanza che interessi la vigenza o le condizioni delle polizze di assicurazione.
- **14.5.** Il Fornitore dovrà mantenere in vigore le polizze fino alla scadenza del Periodo di Garanzia.
- **14.6.** In ogni caso, Repsol non sarà mai responsabile di quanto esula dai massimali, dalle detrazioni o dai limiti indicati nelle condizioni delle polizze sottoscritte dal Fornitore.
- **14.7.** In tutte le polizze a cui si riferisce l'art. 14.1, verrà inclusa una clausola di rinuncia al diritto di surroga/regresso della compagnia di assicurazioni nei confronti di Repsol.
- **14.8.** Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, richiederà ad i suoi subfornitori di assumere la medesima policy in materia di assicurazioni e di stipulare le medesime tipologie di polizza a lui imposte. Ciò non esimerà il Fornitore dalla sua responsabilità nei confronti di Repsol.
- **14.9.** Le polizze indicate prevarranno su qualsiasi altra polizza di Repsol.

15. Penali in caso di inadempimento

15.1. Le penali in caso di inadempimento del Fornitore sono disciplinate dall'Ordine, avranno in ogni caso carattere sanzionatorio e prescinderanno da eventuali danni.

In ogni caso, le penali non pregiudicheranno il diritto di Repsol ad esigere il rispetto dell'Ordine e/o il risarcimento dei maggiori danni che essa dimostri di aver subito.

Repsol potrà dedurre, se del caso, dalle fatture in sospeso del Fornitore le penali eventualmente applicabili, o procedere con l'escussione delle garanzie, fatto salvo ogni suo altro mezzo di tutela.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

Il pagamento o la deduzione di tali penali e spese non esonererà il Fornitore dagli ulteriori obblighi e responsabilità derivanti dall'Ordine.

16. Affidamento a terzi dell'esecuzione dell'ordine

- **16.1.** Il Fornitore non potrà affidare a terzi l'esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di Repsol. Lo stesso obbligo varrà per i terzi che fossero già stati autorizzati. L'affidamento dell'esecuzione dell'Ordine a terzi senza il previo consenso scritto di Repsol comporterà la facoltà di quest'ultima di risolvere il contratto per inadempimento del Fornitore.
- **16.2.** Il Fornitore è direttamente responsabile nei confronti di Repsol del rispetto da parte dei suoi subfornitori, autorizzati o meno, delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, tenendo manlevata e indenne Repsol nei confronti di qualsiasi danno derivante dall'inadempimento degli stessi.
- **16.3.** In ogni caso, l'affidamento a terzi non è suscettibile di istituire alcuna relazione contrattuale tra Repsol ed i subfornitori. L'affidamento a terzi non esonera il Fornitore dalle sue responsabilità o dei suoi obblighi contrattuali, restando in ogni caso responsabile nei confronti di Repsol per ogni atto, mancanza o negligenza di qualsiasi dei suoi subfornitori, oltre che degli ausiliari e dei dipendenti degli stessi.
- **16.4.** Tutti gli obblighi e le responsabilità di cui alle presenti Condizioni Generali saranno imposti dal Fornitore ai subfornitori autorizzati, dovendo lo stesso dimostrare a Repsol, in caso di richiesta, il loro puntuale adempimento.

17. Cessione dell'ordine e del credito

- **17.1.** Senza il preventivo consenso scritto di Repsol, il Fornitore non potrà cedere in tutto o in parte l'Ordine, né uno qualsiasi degli obblighi derivanti dallo stesso.
- 17.2. Il Fornitore potrà concludere cessioni di crediti, costituzione di pegno, stipula di contratti di factoring sui crediti derivanti dall'acquisto o dalla fornitura o qualsiasi altra disposizione dei crediti a cui abbia diritto ai sensi dell'Ordine, solo una volta che sia stato previamente autorizzato per iscritto da Repsol. Tale autorizzazione avrà quale presupposto essenziale il riconoscimento e l'accettazione da parte del cessionario o beneficiario del pegno o del corrispondente atto dispositivo che ad esso saranno applicabili tutte le eccezioni personali opponibili al Fornitore. In particolare, il pagamento al cessionario potrà essere effettuato unicamente nel caso in cui non sussistano debiti compensabili del Fornitore, né pignoramenti o sequestri di data anteriore a quella di scadenza dei pagamenti.

18. Clausola risolutiva espressa - facolta' di recesso di Repsol

- **18.1.** Risoluzione per inadempimento
- **18.1.1.** Repsol si riserva la facoltà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. di risolvere l'Ordine per le ragioni che si elencano di seguito:
 - a) Esistenza di gravi inesattezze nelle informazioni offerte dal Fornitore in relazione all'Ordine, sia per quanto attiene alla propria organizzazione aziendale, sia in relazione alla conformità alla normativa sulle Sanzioni, come - ad esempio - sulla capacità di eseguire l'Ordine, o sulla qualità dei beni o dei prodotti oggetto dell'Ordine o del materiale necessario o su qualsiasi altro aspetto dei beni o dei prodotti oggetto dell'acquisto o della fornitura.



- b) La mancata fornitura dei beni e/o dei prodotti oggetto dell'Ordine nel periodo stabilito o l'esecuzione inesatta senza il rispetto della qualità concordata e/o delle garanzie concordate, o l'esistenza di difetti o vizi occulti, qualunque sia il momento in cui gli stessi si manifestino.
- c) Quando, per cause imputabili al Fornitore, l'esecuzione dell'Ordine venga sospesa, interrotta, o non vi sia la dovuta continuità e diligenza nella sua esecuzione, anche laddove tali eventi siano dovuti a scioperi o controversie sindacali interne all'azienda del Fornitore.
- d) La mancata tempestiva consegna di tutta la documentazione pertinente correlata all'acquisto o alla fornitura.
- e) Il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità, e di protezione dell'ambiente (compresa la normativa rifiuti).
- f) Violazione degli obblighi di riservatezza o violazione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale o industriale di terzi, oltre che l'inadempimento da parte del Fornitore o dei suoi subfornitori degli obblighi in materia di diritto del lavoro o di diritto previdenziale.
- g) La mancata consegna delle garanzie, o il mancato rinnovo, o la scadenza delle stesse, per qualsiasi motivo, prima dell'adempimento degli obblighi garantiti.
- h) La cessione del contratto o l'affidamento della sua esecuzione a terzi senza il preventivo consenso scritto di Repsol.
- i) L'inadempimento del "Codice Etico e di Condotta per i fornitori", copia del quale verrà consegnata al Fornitore alla sottoscrizione dell'Ordine, da parte del Fornitore.
- j) L'inadempimento da parte del Fornitore o delle Persone Correlate della normativa relativa alle Sanzioni.
- k) La non veridicità e/o l'inesattezza anche sopravvenuta delle attestazioni rilasciate dal Fornitore all'articolo 26 delle presenti Condizioni Generali
- **18.1.2.** In caso di inadempimento l'Ordine sarà risolto e diverrà inefficace dalla data in cui Repsol notifichi al Fornitore la propria decisione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
- **18.1.3.** Nei casi in cui si procede con la risoluzione dell'Ordine da parte di Repsol, quest'ultima, in aggiunta a qualsiasi altro diritto che ad essa competa, potrà adottare tutte o alcune delle seguenti misure:
 - a) Sospendere i pagamenti in corso.
 - b) Escutere le garanzie che il Fornitore abbia costituito.
 - c) Trattenere i beni del Fornitore già consegnati o in possesso di Repsol.
- **18.2.** Facoltà di recesso di Repsol:
- **18.2.1.** Repsol si riserva il diritto di recedere in ogni caso dall'Ordine, in via unilaterale, previa comunicazione indirizzata al Fornitore.
 - In tal caso, entrambe le parti concorderanno di comune accordo le conseguenze derivanti da tale risoluzione anticipata.
- **18.2.2.** In ogni caso, Repsol non sarà responsabile per danni indiretti e/o consequenziali, per il lucro cessante o la perdita di produzioni o contratti che possano derivare al Fornitore dall'esercizio della facoltà di recesso qui contemplata.
- **18.3.** Repsol potrà inoltre recedere dall'Ordine, con effetto immediato, e senza che al Fornitore competa indennizzo o risarcimento alcuno, in caso di variazione del controllo societario (o della titolarità dell'impresa) del Fornitore.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

19. Forza maggiore

19.1. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dall'Ordine, per tutto il tempo in cui l'esecuzione degli stessi venga ritardata o si renda impossibile per cause di forza maggiore.

In tal senso, si considereranno cause di forza maggiore tutte quelle circostanze impreviste o che, seppur previste, risultino inevitabili, che non dipendano dalla volontà delle parti o che sfuggano al loro controllo e che non possano essere evitate dalle stesse, e producano l'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, gli obblighi delle parti o rendano eccessivamente oneroso il rispetto degli obblighi per la parte che subisce l'evento, a condizione che tale evento non sia avvenuto per un comportamento colposo della parte interessata.

- **19.2.** La sospensione degli obblighi contrattuali durerà finché permanga la causa che abbia originato la forza maggiore. La parte che la subisca dovrà comunicarlo immediatamente all'altra, e comunque non oltre 48 ore a partire dal momento in cui si verifichi l'evento, e compiere ogni sforzo ragionevole per risolvere la causa della sospensione nel più breve tempo possibile.
- **19.3.** Se le cause di forza maggiore dovessero prolungarsi nel tempo in maniera tale da non consentire l'adempimento dell'Ordine o, in ogni caso, se prolungata per più di tre mesi, la parte che non subisce la causa di forza maggiore potrà, con un preavviso di quindici (15) giorni, recedere dall'Ordine.
- **19.4.** In nessun caso costituirà causa di esclusione delle responsabilità contrattuali del Fornitore uno sciopero dei suoi dipendenti o di quelli dei suoi subfornitori autorizzati. In tali ipotesi, Repsol sarà libera di sospendere l'Ordine ed affidare ad un terzo l'esecuzione dello stesso, addebitando al Fornitore il costo aggiuntivo causato da tale circostanza.

20. Tutela delle informazioni

20.1. Tutela delle informazioni

Qualsiasi informazione di proprietà di Repsol di cui il personale del Fornitore venga in contatto durante l'esecuzione dell'Ordine, indipendentemente dal mezzo in cui essa sia memorizzata, elaborata o trasmessa e il formato in cui è formulata, dovrà essere protetta dal Fornitore, in conformità alla normativa di legge, se del caso, dei mezzi, e della Normativa Interna del Gruppo Repsol, affinché venga garantita un'adeguata sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dell'informazione.

- **20.2.** Riservatezza delle informazioni e dei documenti
- 20.2.1. Tutte le informazioni che Repsol renderà disponibile al Fornitore, a prescindere dalla loro natura e dal loro supporto di registrazione dovranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Ordine, risultando espressamente vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione delle stesse, e restando obbligato il Fornitore a restituirle integralmente a Repsol o a distruggerle e certificare tale distruzione, a discrezione di Repsol, una volta effettuato l'Ordine e, in ogni caso, nel momento in cui Repsol la richieda. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Repsol per l'uso improprio di tali informazioni da parte dei suoi dipendenti, funzionari, agenti, subappaltatori, fornitori, consulenti o delle altre persone che possano avere accesso alle informazioni.
- **20.2.2.** Nel caso in cui le informazioni riservate siano ricevute da parte di terzi, Repsol e il Fornitore si impegnano a scambiarsi reciprocamente le informazioni ed a rispettare i termini e le condizioni degli obblighi di riservatezza stabiliti nei confronti di terzi, dovendo gli stessi eventualmente rispondere a titolo separato



dell'utilizzo improprio che, in qualsiasi momento, i dipendenti e altre persone ad esse vincolate possano fare di tali informazioni.

- **20.2.3.** Gli obblighi di riservatezza contenuti nella presente clausola rimarranno efficaci per il Fornitore senza limiti di tempo.
- **20.2.4.** In nessun caso verranno considerati inadempiuti gli obblighi di riservatezza nei casi in cui il Fornitore possa dimostrare per iscritto che le informazioni ricevute da Repsol:
 - a) fossero legittimamente già nella disponibilità del Fornitore, alla data in cui sono state fornite da Repsol e a condizione che nessuna informazione fosse stata direttamente o indirettamente acquisita da Repsol o da terzi tramite la violazione di obblighi di riservatezza;
 - b) risultassero di pubblico dominio nel momento in cui sono state fornite al Fornitore da Repsol;
 - c) divenissero di pubblico dominio dopo essere state diffuse da Repsol, senza alcuna colpa o negligenza da parte del Fornitore;
 - d) fossero sviluppate dal Fornitore in modo indipendente e senza ricorrere alle informazioni rivelate da Repsol;
 - e) dovessero essere rivelate, in seguito a decisione o ordine di un'autorità giudiziale, o amministrativa. Ove intervenga una tale decisione o un tale ordine e sempre che ciò non confligga con alcuna disposizione d'ordine pubblico il Fornitore dovrà farne immediato avviso a Repsol.
- **20.3.** Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali e relativo consenso
- **20.3.1.** Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Repsol Italia S.p.A. (Via Caldera 21, 20153 Milano).
- 20.3.2. Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, attesta fin dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali:
 - la veridicità delle informazioni e dei dati forniti,
 - il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
 - di aver ricevuto una completa informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003, così come indicata nel presente articolo.
- 20.3.3. Il Fornitore dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del medesimo Decreto Legislativo, di essere informato che i propri dati personali, richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati, comunicati e, ove necessario, diffusi esclusivamente per finalità connesse agli atti indicati al precedente articolo 3 e presta conseguentemente il proprio consenso al loro trattamento entro detti limiti. Prende altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e della circostanza che, pur essendo il conferimento di tali dati facoltativo, il suo rifiuto impedisce a seconda dei casi l'impossibilità di delibare la sussistenza dei requisiti o dei termini per per le finalità connesse agli atti indicati al precedente articolo 3 oppure l'impossibilità di gestirne correttamente l'esecuzione.
- **20.3.4.** Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso conoscenza delle norme e dei diritti riservatigli dal D. Lgs. 196/2003 ed in particolare dall'Art. 7, il quale prevede che:
 - "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 - 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta:
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."
- **20.3.5.** Per conoscere l'elenco dei responsabili nominati da Repsol e per far valere i diritti previsti dal citato articolo 7 il Fornitore potrà rivolgersi a Repsol all'indirizzo indicato al precedente paragrafo 20.3.1.

21. Audit

- 21.1. Repsol ha diritto di effettuare controlli, sia con proprio personale interno che tramite incaricati esterni al fine di verificare il rispetto dei termini dell'Ordine. Repsol dovrà preavvisare di tale verifica il Fornitore tramite comunicazione scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'audit. Il Fornitore dovrà fornire al team di revisione accesso alle strutture ed agli uffici e a tutta la documentazione relativa all'Ordine e ad eventuali atti con essa relazionati. L'audit non modificherà in alcun modo, né esimerà dal complimento, gli obblighi stabiliti nell'Ordine per il Fornitore. Il Fornitore dovrà conservare tutti i file e la documentazione relativa agli Ordini, ivi compresi quelli relativi ad ogni obbligo contenuto nei citati documenti, e ad ogni eventuale affidamento, per un periodo minimo di sei (6) anni dalla conclusione del rapporto contrattuale. Tali archivi e la documentazione relativa saranno disponibili per la revisione contabile da parte di Repsol durante tutto il periodo sopra indicato.
- **21.2.** Ogni accordo di subfornitura autorizzata concluso dal Fornitore in relazione al contratto e/o agli Ordini, dovrà espressamente prevedere il diritto di Repsol o di un incaricato di Repsol a condurre l'audit conformemente ai termini contenuti nel paragrafo precedente.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol	
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0

22. Comunicazioni

- **22.1.** Tutte le comunicazioni tra le Parti relative all'Ordine dovranno effettuarsi per iscritto o per via elettronica e, per essere vincolanti, dovranno essere firmate da persone debitamente autorizzate dalla parte interessata.
- **22.2.** Le Parti concordano la validità della posta elettronica come un valido mezzo di comunicazione per tutte le questioni relative alla gestione ordinaria del rapporto con il Fornitore.
- **22.3.** Per tutte le altre questioni al di fuori della gestione ordinaria del rapporto con il Fornitore, le comunicazioni dovranno essere effettuate con mezzi ai quali la legge conferisce valore probatorio.
- 22.4. Salvo diverso accordo, gli indirizzi validi per la notifica sono quelli stabiliti tra le parti.

23. Modifiche

Ogni modifica dell'Ordine dovrà essere effettuata dalle parti per iscritto.

24. Soluzione delle controversie e contenzioso

- **24.1.** Le presenti Condizioni Generali, così come l'Ordine, sono regolate dal diritto italiano.
 - Le parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna).
- **24.2.** Ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla cessazione delle Condizioni Generali e dell'Ordine è devoluta, in deroga ad ogni altro concorrente criterio di determinazione della competenza territoriale, alla competenza esclusiva del Foro di Milano Italia.

25. Richiamo alla disciplina del D. LGS. N. 231/2001

Le Parti, edotte delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 - e sue successive modifiche ed integrazioni -, si impegnano in totale conformità a tali disposizioni e nel rispetto dei quei principi di trasparenza, correttezza e probità validi a prevenire la commissione degli illeciti contemplati dalla disciplina in oggetto.

Esse si danno atto e convengono che ogni deviazione da parte di una di esse da tali principi legittimerà l'altra Parte a risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.

26. Attestazioni del fornitore

Il Fornitore dichiara e garantisce a Repsol, nella piena consapevolezza delle responsabilità in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti al vero, quanto segue.

26.1. Non sussistono nei confronti del Fornitore e - se operante in forma societaria o di consorzio - dei suoi amministratori, dei suoi procuratori e dei suoi soci, ovvero - se operante in forma individuale - dei suoi familiari conviventi, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136") e suoi successivi emendamenti".



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

- **26.2.** Non pende se operante in forma societaria o di consorzio a carico dei suoi amministratori, procuratori e soci, ovvero se operante in forma individuale a carico suo e dei suoi familiari conviventi alcun procedimento penale per delitti non colposi.
- **26.3.** Nessuno di coloro che hanno rivestito la carica di amministratore, l'incarico di procuratore e la qualità di socio del Fornitore negli ultimi cinque anni è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi.

Nel caso di Fornitore operante in forma individuale, l'attestazione di cui sopra si intende riferita al Fornitore ed ai suoi familiari conviventi.

27. Allegati (formanti parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali)

Allegato I: Garanzia per pagamenti anticipati

Allegato II: Garanzia di buona esecuzione

Allegato III: Garanzia d'offerta

Allegato IV: elenco dei massimali esigibili a seconda dei prodotti

(data) (firma del Fornitore)

Ai sensi degli artt. 1341 comma secondo e 1342 cod. civ., il Fornitore, previa attenta rilettura delle medesime, dichiara di approvare specificatamente e separatamente le sottoelencate clausole.

- Art. 2 (Definizione di Lettera di Aggiudicazione)
- Art. 4 (Obbligo di manleva a favore di Repsol)
- Art. 6 (Risarcimento in caso di ritardo Modifica o sospensione termini di consegna)
- Art. 7 (Manleva)
- Art. 9 (Mancato rispetto del Fornitore di normativa REACH e CLP)
- Art. 10.4 (Facoltà di Repsol di dedurre dalle fatture del Fornitore somme dovutele a titolo di risarcimento, rimborso o penale)
- Art. 13 (Obbligo di garanzie a richiesta di Repsol, deduzioni a garanzia)
- Art. 14 (Mancata consegna del certificato assicurativo)
- Art. 15 (Penali in caso di inadempimento)
- Art. 16 (Incedibilità degli ordini, dei contratti e dei crediti del Fornitore)
- Art. 18 (Clausola risolutiva espressa Facoltà di recesso di Repsol)
- Art. 24 (Foro esclusivo)

(Data) (Firma del Fornitore)



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

Allegato I: Modello di garanzia bancaria per pagamenti anticipati

Spetta	abile
REPSOL ITALIA S.	p.A.
]]
1]
ARANZIA AUTONOMA	
gregi Signori,	
REMESSO CHE	
iamo stati informati di come:	
con ordine/contratto in data [] abbiate commissionato alla Società [] con sede in [] la prnitura dei seguenti beni (l'esecuzione dei seguenti servizi/delle seguenti opere):	ì
[];	
in base al predetto ordine/contratto è stato pattuito che REPSOL eroghi al Fornitore/Appaltatore, in via nticipata rispetto al completamento della fornitura, l'importo di Euro [in numeri] [in lettere];	
sempre in forza del predetto ordine/contratto, la Società [] si sia impegnata a procurarVi una garanzi ancaria onde assicurarVi la restituzione di detto importo anticipatoVi, per l'ipotesi di mancato o inesatto dempimento delle obbligazioni derivanti alla Società dal citato ordine/contratto.	ia
ANTO PREMESSO	
scrivente Banca [], con sede sociale in [] e direzione generale in], iscritta al Registro delle Imprese di [] al n. [], iscritta all'Albo de anche ed appartenente al Gruppo Bancario [] (Albo dei Gruppi Bancari cod. []) apitale sociale € [] i.v., Riserve e Fondi vari al [] € [], e per essa anca i suoi rappresentanti e firmatari del presente atto	elle ì
ICHIARA QUANTO SEGUE	
La scrivente Banca si impegna a corrispondere a Repsol Italia ogni somma, entro il limite massimo ed nnicomprensivo di Euro [cifre] [(lettere/00)] - e ciò rimossa ogni eccezione e nonostante qualsivoglia opposizionella Società [], suoi aventi causa o di terzi - che vi fosse dovuta dalla Società [] in forza delle obbligazion chiamate nelle premesse della presente garanzia.	
L'impegno di cui sopra viene dalla scrivente Banca autonomamente assunto, a titolo di obbligata diretta e rincipale, e quindi con rinuncia ad ogni prospettabile beneficio di preventiva escussione e di divisione, e con spressa rinuncia – ove mai applicabile - al disposto dell'art. 1957 cod. civ.	



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

- 2. La presente garanzia produrrà pieni effetti e sarà escutibile senza riserve da parte di Repsol Italia S.p.A. nei limiti qui contemplati anche in ipotesi:
- (a) di modifiche del rapporto contrattuale presupposto e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (b) di proroga/rinnovo/estensione dell'ordine o contratto oggetto di garanzia e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (c) di cessione dell'ordine o contratto oggetto di garanzia e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (d) di ritardo o rinuncia da parte di Repsol Italia S.p.A. nell'avviare azioni o istanze contro il Fornitore/Appaltatore, ovvero di intervenuta transazione sulle stesse:
- (e) di invalidità del rapporto presupposto o di una o più clausole del relativo contratto, sempre che tale invalidità non derivi da violazione di norme di ordine pubblico.
- 3. La scrivente Banca procederà a versare a Repsol Italia, a semplice richiesta scritta trasmessale a mezzo raccomandata A.R., ogni somma ricompresa nei limiti di cui al precedente punto 1., che Repsol Italia dichiarerà essere a lei dovuta per i titoli di cui al punto (b) delle sovraestese premesse.
- 4. La presente garanzia avrà validità sino alla mezzanotte del [], momento nel quale salvo quanto previsto al successivo capoverso essa verrà ad estinguersi e caducarsi d'ogni effetto, non sarà comunque opponibile alla scrivente Banca, e dovrà esserci restituita.

In deroga a quanto sopra, la presente garanzia spiegherà effetti anche oltre il suddetto termine, relativamente alle richieste di escussione che dovessero pervenire alla scrivente Banca prima della citata data di scadenza.

5.	Per ogni controversia inerente alla validità, interpretazione	, esecuzione ed estinzione della presente
garanzi	a, unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di [].

Luogo, Data, Firma



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

Allegato II: Garanzia di buona esecuzione

		Spettabile
		REPSOL ITALIA S.p.A
		l
GARANZIA AUTONOMA		ı
Egregi Signori,		
PREMESSO CHE		
Siamo stati informati di come:		
(a) con ordine/contratto in data [fornitura dei seguenti beni:] abbiate commissionato alla Società [] con sede in [] la
1];	
autonoma onde assicurarVi il risarcimen	a Società [] si sia impegnata a procur to di ogni danno che potesse derivarVi da ti alla Società [] dal suddetto ordine/c	al mancato od inesatto
TANTO PREMESSO		
[], iscritta al Registro de Banche ed appartenente al Gruppo Ban	on sede sociale in [] e dire lle Imprese di [] al n. [cario [] (Albo dei Gruppi E Riserve e Fondi vari al [] el presente atto], iscritta all'Albo delle Bancari cod. [])
DICHIARA QUANTO SEGUE		
ed onnicomprensivo di Euro [cifre] [(lette opposizione della Società [], dei su	a corrispondere a Repsol Italia S.p.A. ogn ere/00)] - e ciò rimossa ogni eccezione e r oi aventi causa o di terzi - che vi fosse do esse della presente garanzia.	nonostante qualsivoglia vuta dalla Società [] in forza
	lla scrivente Banca autonomamente assu prospettabile beneficio di preventiva escu - al disposto dell'art. 1957 cod. civ.	
2. La presente garanzia produrrà p nei limiti qui contemplati - anche in ipote	ieni effetti e sarà escutibile senza riserve si:	da parte di Repsol Italia S.p.A



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

- (a) di modifiche del rapporto contrattuale presupposto e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (b) di proroga/rinnovo/estensione dell'ordine o contratto oggetto di garanzia e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (c) di cessione dell'ordine o contratto oggetto di garanzia e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (d) di ritardo o rinuncia da parte di Repsol Italia S.p.A. nell'avviare azioni o istanze contro il Fornitore/Appaltatore, ovvero di intervenuta transazione sulle stesse;
- (e) di invalidità del rapporto presupposto o di una o più clausole del relativo contratto, sempre che tale invalidità non derivi da violazione di norme di ordine pubblico.
- 3. La scrivente Banca procederà a versare a Repsol Italia S.p.A., a semplice richiesta scritta trasmessale a mezzo raccomandata A.R., ogni somma ricompresa nei limiti di cui al precedente punto 1., che Repsol Italia S.p.A. dichiarerà essere a lei dovuta per i titoli di cui al punto (b) delle sovraestese premesse.
- 4. La presente garanzia avrà validità sino alla mezzanotte del [], momento nel quale salvo quanto previsto al successivo capoverso essa verrà ad estinguersi e caducarsi d'ogni effetto, non sarà comunque opponibile alla scrivente Banca, e dovrà esserci restituita.

In deroga a quanto sopra, la presente garanzia spiegherà effetti anche oltre il suddetto termine, relativamente alle richieste di escussione che dovessero pervenire alla scrivente Banca prima della citata data di scadenza.

5.	Per ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente
garanzi	ia, unico ed esclusivo Foro competente sarà quello di [].

Luogo, Data, Firma



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol			
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC		
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0		

Allegato III: Garanzia d'offerta

Spetta	bile
REPS	OL ITALIA S.p.A.
[]	
[]	
GARA	NZIA AUTONOMA
Egreg	Signori,
PREM	ESSO CHE
Siamo	stati informati di come:
(a)	con invito a contrarre del [] abbiate indetto una gara per la fornitura dei seguenti beni:
	[];
àll'offe compl aggiue	tale invito a contrarre prevede espressamente che ogni soggetto offerente debba presentare, unitamente rta, una garanzia bancaria del valore di Euro [cifre], [lettere], importo questo equivalente al 2% del valore essivamente stimato della fornitura, onde assicurare - per il caso in cui detto offerente risultasse icatario della fornitura - l'effettiva stipulazione del relativo contratto e l'effettiva prestazione della garanzia di esecuzione ivi prevista;
	la Società [], con sede in [], intende concorrere alla gara sopra menzionata e adempiere quindi previsto dal relativo invito a contrarre.
TANT	O PREMESSO
Banch capita	rente Banca [], con sede sociale in [] e direzione generale in], iscritta al Registro delle Imprese di [] al n. [], iscritta all'Albo delle e ed appartenente al Gruppo Bancario [] (Albo dei Gruppi Bancari cod. []) e sociale € [] i.v., Riserve e Fondi vari al [] € [], e per essa i suoi rappresentanti e firmatari del presente atto
DICH	ARA QUANTO SEGUE
oppos	La scrivente Banca si impegna a corrispondere a Repsol Italia S.p.A. ogni somma, entro il limite massimo icomprensivo di Euro [cifre] [(lettere/00)] - e ciò rimossa ogni eccezione e nonostante qualsivoglia zione della Società [], dei suoi aventi causa o di terzi - che vi fosse dovuta dalla Società [] in forza bligazione richiamata nelle premesse della presente garanzia.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol			
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC		
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0		

L'impegno di cui sopra viene dalla scrivente Banca autonomamente assunto, a titolo di obbligata diretta e principale, e quindi con rinuncia ad ogni prospettabile beneficio di preventiva escussione e di divisione, e con espressa rinuncia – ove mai applicabile - al disposto dell'art. 1957 cod. civ.

- 2. La presente garanzia produrrà pieni effetti e sarà escutibile senza riserve da parte di Repsol Italia S.p.A. nei limiti qui contemplati anche in ipotesi:
- (a) di modifiche del rapporto contrattuale presupposto e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (b) di proroga/rinnovo/estensione dell'ordine o contratto oggetto di garanzia e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (c) di cessione dell'ordine o contratto oggetto di garanzia e/o delle obbligazioni che ne derivano;
- (d) di ritardo o rinuncia da parte di Repsol Italia S.p.A. nell'avviare azioni o istanze contro il Fornitore/Appaltatore, ovvero di intervenuta transazione sulle stesse:
- (e) di invalidità del rapporto presupposto o di una o più clausole del relativo contratto, sempre che tale invalidità non derivi da violazione di norme di ordine pubblico.
- 3. La scrivente Banca procederà a versare a Repsol Italia S.p.A., a semplice richiesta scritta trasmessale a mezzo raccomandata A.R., ogni somma ricompresa nei limiti di cui al precedente punto 1., che Repsol Italia S.p.A. dichiarerà essere a lei dovuta per i titoli di cui al punto (b) delle sovraestese premesse.
- 4. La presente garanzia avrà validità sino alla mezzanotte del [], momento nel quale salvo quanto previsto al successivo capoverso essa verrà ad estinguersi e caducarsi d'ogni effetto, non sarà comunque opponibile alla scrivente Banca, e dovrà esserci restituita.

In deroga a quanto sopra, la presente garanzia spiegherà effetti anche oltre il suddetto termine, relativamente alle richieste di escussione che dovessero pervenire alla scrivente Banca prima della citata data di scadenza.

4.	Per ogni controversia	inerente alla validità,	interpretazione,	esecuzione ed	estinzione de	lla presente
garanzi	a, unico ed esclusivo	Foro competente sarà	a quello di [].		



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol		
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC	
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0	

Allegato IV: Elenco dei massimali esigibili a seconda dei prodotti

I limiti applicabili si conformano sempre su mandato della D. Assicurazione e saranno disponibili nel canale di Assicurazione dalla repsolnet. In caso di dubbio o contraddizione, devono richiedere conferma alla D. Assicurazione.



Condizioni generali di acquisto del Gruppo Repsol			
Ámbito: Italia	Código: 02-00013DC		
Propietario: D. Compras y Contrataciones	Revisión: 5.0		

Approvazione

Validitá

Queste condizioni entrano in vigore dal decimo giorno lavorativo (10) successivamente alla data di approvazione.

Normativa abrogata

Nessuna.

Le norme e le linee guida relative ai contenuti di questo standard, emanato in altre disposizioni normative, sono completamente sostituiti dagli effetti di questa regola.

Revisione 5.0 approvata dal:

Approvazione:

24/10/2017

Ennio Fattiboni Martín

D. Compras y Contrataciones